

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1869 del 24/04/2020
Oggetto	REG. REG. N. 41/2001 ART. 5 E SEGUENTI - EMILIA OVEST SALUMI SOCIETÀ COOPERATIVA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI ALSENO (PC) AD USO INDUSTRIALE(LAVORAZIONE CARNE SUINA) E IGIENICO ED ASSIMILATI - PROC. PC19A0059 (EX PCPPA0179) - SINADOC 12409/2019.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1926 del 23/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventiquattro APRILE 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG. N. 41/2001 ART. 5 E SEGUENTI – EMILIA OVEST SALUMI SOCIETÀ  
COOPERATIVA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA  
SOTTERRANEA IN COMUNE DI ALSENO (PC) AD USO  
INDUSTRIALE(LAVORAZIONE CARNE SUINA) E IGIENICO ED ASSIMILATI  
- PROC. PC19A0059 (EX PCPPA0179) - SINADOC 12409/2019.**

### **LA DIRIGENTE**

#### **VISTI:**

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

**DATO ATTO** che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**DATO ATTO** che:

- in data 08/08/2000 (assunta al protocollo del Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali di Piacenza in data 10/08/2000 con il n° 4915), il sig. Antonio Manini (C.F. MNNNTN40P03D611Z), legale rappresentante della ditta Salumificio Alsenese S.a.s., con sede in Comune di Alseno (PC), Via Marconi n° 1-1/1 (Partita I.V.A. 00161320338) aveva presentato al summenzionato Servizio richiesta di concessione di acque sotterranee per l'utilizzo dell'acqua emunta da n° 1 pozzo per la portata massima di l/s 3 e un quantitativo di mc/annui 2.300 ad uso industriale;
- con atto n° 16795 del 14/11/2005 il Servizio Tecnico Bacini Trebbia e Nure di Piacenza della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato alla summenzionata ditta Salumificio Alsenese S.a.s., la concessione con scadenza il 31/12/2005, successivamente prorogata ex art. 2 della Legge n° 17/2007 al 31/12/2007, per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee ad uso industriale mediante il summenzionato pozzo, ubicato in Comune di Alseno (PC), censito al N.C.T. del medesimo Comune al foglio 13, mappale 422, (codice di procedimento PCPPA0179);
- in data 21/12/2007, cioè entro il termine di scadenza della succitata concessione, il Salumificio Alsenese S.a.s. ha presentato al Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, istanza di rinnovo della concessione sopra descritta (pervenuta il 28/01/2008 ed assunta al protocollo regionale con il n. 26056);
- il Responsabile del summenzionato Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, con propria Determinazione Dirigenziale cumulativa n° 3804 del 15/04/2013, ha diniegato, a tutela del pubblico generale interesse, il rinnovo, tra le altre, della concessione sopra descritta, a causa della

improcedibilità della relativa domanda di rinnovo, disponendo la rimozione dell'opera di presa ed il ripristino dei luoghi;

**DATO, INOLTRE, ATTO** che:

- a seguito di sopralluogo ispettivo eseguito, su richiesta della Dirigente Responsabile dell'Area Coordinamento Rilascio Concessioni della Direzione Tecnica di A.R.P.A.E. (nota 23/02/2018 n° 2734 di prot.), in data 12/03/2018 si è accertato che:
  - a seguito di diversi cambi di denominazione di ragione sociale avvenuti negli ultimi anni, ad oggi l'Azienda titolare dello stabilimento sito in Comune di Alseno (PC), Via Marconi n. 1, è la ditta "Emilia Ovest Salumi Società Cooperativa";
  - presso lo stabilimento di cui trattasi esiste un pozzo attualmente in uso, in funzione al momento del sopralluogo privo di titolo concessorio;
- di conseguenza, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, alla ditta Emilia Ovest Salumi Società Cooperativa, per aver esercitato la derivazione d'acqua in assenza di provvedimento concessorio, è stata elevata sanzione per illecito amministrativo con verbale di accertamento n° 1 del 10/04/2018 per violazione all'art. 17 del R.D. 11/12/1933 n° 1775 e s.m.i. nonché dell'art. 49, comma 1, del R.R. 20/11/2001 e dell'art. 96 del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm. e ii.;

**PRESO ATTO** che, in data 05/04/2018 (pervenuta in pari data ed assunta al n° 54974 del protocollo ARPAE), il sig. Gualini Dario, residente in Comune di Soresina (CR), Via Monte Grappa n. 32 (C.F. GLNDRA63S24G149Z), legale rappresentante della ditta EMILIA OVEST SALUMI SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede in Comune di Alseno (PC), Via Marconi n. 23 (P.I.V.A. 01735150334), ha presentato a questo Servizio istanza di concessione per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee mediante il pozzo sopra descritto, (nuovo codice di procedimento assegnato: PC19A0059), con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 159,50;
- ubicazione del prelievo: Comune di Alseno (PC), su terreno di proprietà della ditta GIEFFEGI Società Semplice Società Agricola – a ciò consenziente/i, come da formale assenso (documento

agli atti), censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 13, mappale n. 1107 (ex 422); coordinate UTM 32: X: 575.900 Y: 4.972.641;

- destinazione della risorsa ad uso industriale (lavorazione carne suina) e igienico ed assimilati;
- portata massima di esercizio pari a l/s 3;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 4.221;

**CONSIDERATO** che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., R.R. 41/2001;

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 4 del 08/01/2020 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**DATO, ALTRESÌ, ATTO** che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "industriale";

**CONSIDERATO** che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

**CONSIDERATO:**

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo Era*", definiti dalla medesima direttiva;
- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "*Attrazione*", definiti dalla medesima direttiva;

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dai seguenti Enti:

- Provincia di Piacenza (pervenuto in data 17/12/2019 ed assunto al n° 193103 del protocollo ARPAE);

- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna Servizi Idrici e Rifiuti (pervenuto in data 19/12/2019 ed assunto al n° 195006 del protocollo ARPAE);

**ACCERTATO** che il richiedente:

- ha corrisposto:
  - le spese istruttorie;
  - i canoni annuali dovuti dal 2005 al 2016;
  - in data 17/04/2020 l'importo pari a € 2.708,59 dovuto per i canoni degli anni 2017 e 2020, mentre per gli anni 2018 e 2019 si prende atto di quanto dichiarato e documentato dalla ditta EMILIA OVEST SALUMI SOCIETÀ COOPERATIVA con nota pervenuta il 20/04/2020 ed asunta al prot. ARPAE con il n. 56964 (*"il pozzo non è stato utilizzato e l'approvvigionamento idrico dello stabilimento è avvenuto ricorrendo esclusivamente alla rete acquedottistica"*);
- in data 17/04/2020 ha versato la somma pari a 2.119,60 euro a titolo di deposito cauzionale;

**RITENUTO, INFINE**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PC19A0059 (ex PCPPA0179);

#### **DETERMINA**

**sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:**

1. **di assentire** alla ditta EMILIA OVEST SALUMI SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede in Comune di Alseno (PC), Via Marconi n. 23 (P.I.V.A. 01735150334), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC19A0059 (ex PCPPA0179), ai sensi dell'art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
  - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 159,50;
  - ubicazione del prelievo: Comune di Alseno (PC), su terreno di proprietà della ditta GIEFFEGI Società Semplice Società Agricola – a ciò consenziente/i, come da formale assenso (documento agli atti), censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 13, mappale n. 1107 (ex 422); coordinate UTM 32: X: 575.900 Y: 4.972.641;
  - corpo idrico interessato: cod. 2700ER-DQ2-PACI nome: PIANURA ALLUVIONALE (limite acquifero A2 mt 44 da p.c.);

- destinazione della risorsa ad uso industriale (lavorazione carne suina) e igienico ed assimilati;
  - portata massima di esercizio pari a l/s 3;
  - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 4.221;
2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 31/12/2029**;
  3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 15/04/2020;
  4. **di dare atto** che:
    - a. quanto dovuto per i canoni degli anni precedenti risultano già regolarmente corrisposti dalla ditta concessionaria;
    - b. il canone dovuto per l'anno 2020 quantificato in **2.119,60 euro** è stato pagato;
    - c. la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in **2.119,60 euro**, è stata versata;
  5. **di dare, altresì, atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
  6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
  7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
  8. **di dare, inoltre, atto** che la Responsabile del procedimento è la dott.a Adalgisa Torselli;
  9. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
  10. **di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del**

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza**

**dott.a Adalgisa Torselli**

***ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE***

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata alla ditta EMILIA OVEST SALUMI SOCIETÀ COOPERATIVA, con sede in Comune di Alseno (PC), Via Marconi n. 23 (P.I.V.A. 01735150334) - codice pratica PC19A0059 (ex PCPPA0179).

**ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 159,50 con tubazione di rivestimento in ferro del diametro di mm 152, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 7,3 KWh, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 43 e m 47, m 76 e m 82 e tra m 135 e m 141 dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Alseno (PC), su terreno di proprietà della ditta GIEFFEGI Società Semplice Società Agricola – a ciò consenziente/i, come da formale assenso (documento agli atti), censito al N.C.T. del medesimo succitato Comune al Foglio n. 13, mappale n. 1107 (ex 422); coordinate UTM 32: X: 575.900 Y: 4.972.641.

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso industriale (lavorazione carne suina) e igienico ed assimilati.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 3 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 4.221.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 2700ER-DQ2-PACI nome: PIANURA ALLUVIONALE (limite acquifero A2 mt 44 da p.c.).

**ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2020** ammonta a **euro 2.119,60**.

4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare un volume di acqua prelevata inferiore a quello concesso, potrà richiedere che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.
7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
8. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

#### **ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **2.119,60 euro**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è valida fino al **31/12/2029**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal

disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1. Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio

Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Controllo della qualità delle acque utilizzate** - Il concessionario è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le eventuali misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate

nonché alla periodica verifica d' idoneità delle stesse, sollevando la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

#### **ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ**

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

#### **ARTICOLO 9 - SANZIONI**

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

**Il sottoscritto Gualini Dario (C.F. GLNDRA63S24G149Z), in qualità di legale rappresentante della ditta EMILIA OVEST SALUMI SOCIETÀ COOPERATIVA (P.I.V.A. 01735150334), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.**

**in data 15/04/2020**

**Firmato, per accettazione, dal legale  
rappresentante della concessionaria**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**